



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2561 del 2026, proposto da

Sezione Tsn di Arezzo, Sezione Tsn di Bari, Sezione Tsn di Barletta, Sezione Tsn di Bisceglie, Sezione Tsn di Bondeno, Sezione Tsn di Caltanissetta, Sezione Tsn di Caserta, Sezione Tsn di Como, Sezione Tsn di Corato, Sezione Tsn di Eboli, Sezione Tsn di Lecce, Sezione Tsn di Lucera, Sezione Tsn di Martina Franca, Sezione Tsn di Mazara del Vallo, Sezione Tsn di Milazzo, Sezione Tsn di Moliterno, Sezione Tsn di Negrar, Sezione Tsn di Novi Ligure, Sezione Tsn di Perugia, Sezione Tsn di Pontecorvo, Sezione Tsn di Ragusa, Sezione Tsn di Rapallo, Sezione Tsn di Reggio Calabria, Sezione Tsn di Rovigo, Sezione Tsn di Sassari, Sezione Tsn di Savona, Sezione Tsn di Teramo, Sezione Tsn di Trapani, Sezione Tsn di Velletri, Sezione Tsn di Venezia, Sezione Tsn di Zevio, Natale Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Mari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avv. Mari in Nettuno, via Michelangelo 9 - Portico 3;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Unione Italiana Tiro a Segno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Costantino Carugno e Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Unione Italiana Tiro A Segno (U.I.T.S.), Commissario Straordinario pro tempore dell'Unione Italiana Tiro A Segno (UITS), Ministro per lo Sport e i Giovani, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Sezione del Tiro a Segno Nazionale di Lucca, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Mari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto del 13.02.2026 del Ministero della Difesa con il quale il Ministero ha prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'Unione Italiana Tiro a Segno Avv. Walter De Giusti, nella parte in cui prevede che *“Il Commissario straordinario esercita tutti i poteri di amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria; in particolare dovrà apportare le opportune modifiche statutarie, ivi comprese quelle volte ad armonizzare la duplice natura dell'Ente e ogni*

*innovazione necessaria a garantire la corretta e sana gestione economica dell'Ente e delle Sezioni, rimuovendo altresì le previsioni statutarie non conformi alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, specie per quanto concerne limiti e durata dei mandati degli organi centrali e periferici dell'Ente”*

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, avverso il quale si fa, fin d'ora, espressa riserva di voler presentare ulteriore atto di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa e del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport e dell'Unione Italiana Tiro A Segno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, allo stato, non sembrano sussistere gli elementi del “*pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso*” di cui all'art. 55, comma 1, c.p.a., in quanto, con riguardo al paventato rischio di differimento dell'assemblea nazionale elettiva - fissata per le date del 23 (prima convocazione) ovvero 24 maggio 2026 (seconda convocazione), ai fini della nomina del nuovo Presidente e degli altri organi direttivi dell'UITIS – si osserva che le predette date ed il corrispondente impegno sono confermati dallo stesso decreto ministeriale impugnato (laddove richiama la deliberazione del Commissario straordinario n. 70 del 4.11.2025 che ha convocato l'assemblea elettiva e fissato le

relative date di svolgimento), mentre non sono allegati elementi che impediscano il regolare svolgersi di detta Assemblea, in quanto il Commissario è naturalmente tenuto a porre in essere ogni ulteriore adempimento all'uopo necessario senza ulteriori differimenti;

Ritenuto che non sembra profilarsi neanche l'ulteriore pregiudizio temuto in relazione all'esercizio dei poteri, conferiti al Commissario, che possano condizionare il sereno svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto, in quanto, il dispositivo del decreto riferisce i poteri delegati al Commissario, ai seguenti aspetti:

- 1) amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente;
- 2) modifiche statutarie volte a: (i) armonizzare la duplice natura dell'ente; (ii) garantire la corretta e sana gestione economica dell'ente e delle sezioni; (iii) rimuove le disposizioni statutarie non conformi alla legge n. 14 del 1978; (iv) disciplinare la durata degli organi (centrali e periferici) dell'Ente;

Ritenuto, alla luce di ciò, che non si configurano in capo all'organo straordinario poteri di diretto condizionamento della (ormai imminente) assemblea;

Considerato, infine, che, come già rilevato in sede monocratica (decreto della Sezione n. 1420 del 5.3.2026) in ordine alle criticità afferenti all'attribuzione al Commissario dei predetti poteri di revisione statutaria, gli stessi non sono stati finora esercitati e i soggetti interessati potranno in ogni caso insorgere avverso eventuali atti futuri del Commissario se ritenuti nulli e/o illegittimi e lesivi;

Ritenuto pertanto che la domanda cautelare debba essere respinta;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di fase in ragione della peculiarità e novità della fattispecie trattata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente;

spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Vallorani, Presidente FF, Estensore

Chiara Cavallari, Primo Referendario

Domenico De Martino, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Claudio Vallorani**

**IL SEGRETARIO**